



FATTURAZIONE ELETTRONICA

FATTURE DI ACQUISTO IN REVERSE CHARGE 2022

Guide Operative

SETTORE

FATTURA ELETTRONICA

NOME DOCUMENTO

FE21001A

IN SINTESI

Il documento illustra le principali novità sulla fattura elettronica introdotte a partire dal 1 gennaio 2022 e **obbligatorie dal 1 luglio 2022** per la gestione delle fatture ricevute in reverse charge

SOMMARIO

Obiettivi.....	4
In Breve.....	4
Emissione di Fatture Verso Clienti Esteri	4
Fatture di Acquisto in Reverse Charge da Fornitori Italiani	4
Fatture di Acquisto di Servizi Intra UE o Extra UE	4
Fatture di Acquisto di Beni Intra UE	4
Fatture di Acquisto di Beni Extra UE	5
Emissione di Fatture Verso Clienti Esteri	6
Clienti Intra UE o Irlanda del Nord Iscritti al VIES.....	6
Clienti Privati Intra UE, Clienti Intra UE non iscritti al VIES	6
Clienti Aziende Extra UE	6
Clienti Privati Extra UE.....	6
Fatture di Acquisto in Reverse Charge	8
Acquisti da Fornitori Italiani (Reverse Charge Interno).....	9
TD16 – Integrazione Fattura Reverse Charge Interno.....	9
Compilazione del documento TD16 – Fattura Elettronica Reverse Charge Interno	9
Registrazione della fattura	9
Acquisti da Fornitori Intra Ue o Extra UE	10
TD17 – Integrazione/Autofattura per acquisto servizio dall'estero.....	11
Compilazione del documento Fattura Elettronica TD17	11
Natura IVA	12
Registrazione del documento integrativo	12
TD18 – Integrazione per Acquisto di Beni Intracomunitari.....	13
Compilazione del documento Fattura Elettronica TD18.....	13
Registrazione della fattura	13
TD19 - Integrazione/Autofattura per Acquisto Beni Extra UE (ex art. 17 c.2 DPR 633/72)	14
Compilazione del Documento Fattura Elettronica TD19.....	14
Natura IVA	15
Registrazione del documento integrativo	15
Note di Credito	16
Note di Debito	16
Tempistiche di Invio	17
Sanzioni	17
Modifiche ai Software Dettalia, Mobilia e SmartFatt.....	18
Versione del Programma.....	18
Anagrafica Unita' Locale.....	18
Configurazione Documenti.....	19
Tipi Documento	19
Registri Documenti	19
Configurazione Documenti.....	19
Anagrafica Unità Locale – Documenti	19
Causali Contabili	20

Generazione Automatica di un Documento di Integrazione da Prima Nota.....	21
Generazione Manuale di un Documento di Integrazione	22
Generazione Fatture Elettroniche ed Invio a SdI dei Documenti di Integrazione.....	23
Bibliografia.....	24

FATTURE DI ACQUISTO IN REVERSE CHARGE 2022

OBIETTIVI

Obiettivi del presente documento sono quelli di illustrare le principali novità sulla fattura elettronica introdotte a partire dal 1 gennaio 2022 e **obbligatorie dal 1 luglio 2022** per la gestione delle fatture ricevute in reverse charge

IN BREVE

EMISSIONE DI FATTURE VERSO CLIENTI ESTERI

A partire dal 1 Luglio 2022 sarà obbligatorio emettere fatture elettroniche per i clienti esteri, siano essi privati o aziende, sia Intra UE che Extra UE.

Per semplificare le procedure per le fatture estere attive si consiglia di emettere comunque in formato elettronico le fatture verso clienti esteri.

L'invio della fattura elettronica tramite lo SDI eviterà l'obbligo di compilazione e dell'invio dell'esterometro che, a decorrere dal 1 luglio 2022, sarà abolito.

L'invio in formato PDF o cartaceo al cliente e la stampa e la conservazione cartacea della fattura rimangono obbligatori

FATTURE DI ACQUISTO IN REVERSE CHARGE DA FORNITORI ITALIANI

Per le fatture di **acquisto in reverse charge da fornitori nazionali** è **facoltativamente** possibile effettuare l'integrazione della fattura in formato elettronico da inviare a SdI tramite il tipo documento **TD16 – INTEGRAZIONE FATTURA REVERSE CHARGE INTERNO**

FATTURE DI ACQUISTO DI SERVIZI INTRA UE O EXTRA UE

Per le fatture di **acquisto di servizi da fornitori esteri Intra UE o Extra UE** in regime di non imponibilità IVA e quindi soggette a doppia registrazione nel registro degli acquisti e in quello delle vendite è stato predisposto il nuovo tipo documento **TD17 – INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZIO DALL'ESTERO** per l'invio tramite SdI della fattura elettronica di integrazione/autofattura (obbligatoria dal 1 luglio 2022, facoltativo dal 1 gennaio 2022)

FATTURE DI ACQUISTO DI BENI INTRA UE

Per le fatture di **acquisto di beni da fornitori esteri Intra UE e Irlanda del Nord** (iscritti al VIES) in regime di non imponibilità IVA e quindi soggette a doppia registrazione nel registro degli acquisti e in quello delle vendite è stato predisposto il nuovo tipo documento **TD18 – INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI** per l'invio tramite SdI della fattura elettronica di integrazione (obbligatoria dal 1 luglio 2022, facoltativo dal 1 gennaio 2022)

FATTURE DI ACQUISTO DI BENI EXTRA UE

Per le fatture di **acquisto di beni da fornitori esteri Extra UE** in regime di non imponibilità IVA e quindi soggette a doppia registrazione nel registro degli acquisti e in quello delle vendite è stato predisposto il nuovo tipo documento **TD19 - INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO BENI EXTRA UE (EX ART. 17 C.2 DPR 633/72)** per l'invio tramite Sdl della fattura elettronica di integrazione (obbligatoria dal 1 luglio 2022, facoltativo dal 1 gennaio 2022)

Le operazioni transfrontaliere documentate con **bolletta doganale sono esonerate** da tali adempimenti, pur rimanendo **facoltativa**

L'invio **facoltativo** dei documenti TD17, TD18 e TD19 per l'invio tramite Sdl delle fatture di integrazione/autofatture in formato elettronico inviate a cliente esteri o ricevute da fornitori esteri permette di evitare la compilazione dell'esterometro anche per il **primo semestre 2022**

Si consiglia di seguire le direttive del proprio consulente fiscale

Per le fatture ricevute da soggetti non residenti (fornitori esteri), la **trasmissione** allo Sdl è effettuata entro il **quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento del documento o di effettuazione dell'operazione.**

EMISSIONE DI FATTURE VERSO CLIENTI ESTERI

L'emissione di fatture attive verso clienti esteri dovrà obbligatoriamente transitare via Sdl (Sistema di Interscambio) a partire dal 1 Luglio 2022. Vista la familiarità oramai acquisita, consigliamo di emettere in formato elettronico le fatture verso clienti esteri sin dal 1 Gennaio 2022.

CLIENTI INTRA UE O IRLANDA DEL NORD ISCRITTI AL VIES

- Indicare nell'anagrafica cliente il corretto stato estero
- Indicare la Partita IVA estera nel campo Partita IVA (facoltativamente può essere preceduta dal codice stato estero di 2 caratteri, ad esempio **DE812526315**)
- Verificare l'iscrizione al VIES del cliente sul sito della [Commissione Europea](#) in quanto dal 1 gennaio 2020, la direttiva [2018/1910/UE](#) (attualmente in corso di recepimento da parte dell'Italia) individua l'iscrizione al VIES come condizione sostanziale per l'applicazione del regime di non imponibilità IVA sugli scambi intracomunitari (art. 138 della direttiva 2006/112/CE). In assenza di tale requisito, perciò, l'operazione **non può qualificarsi come cessione Intra UE** non imponibile
- Indicare **ESTERO** nel campo **Tipo Fattura Elettronica** dell'anagrafica cliente
- Indicare **XXXXXXX** nel codice destinatario Sdl
- La fattura sarà emessa in regime di non imponibilità IVA

CLIENTI PRIVATI INTRA UE, CLIENTI INTRA UE NON ISCRITTI AL VIES

- Indicare nell'anagrafica cliente il corretto stato estero
- Indicare nel campo Partita IVA il codice cliente assegnato dal programma gestionale (facoltativamente può essere preceduto dal codice stato estero di 2 caratteri, ad esempio **FR003418**)
- Indicare **ESTERO** nel campo **Tipo Fattura Elettronica** dell'anagrafica cliente
- Indicare **XXXXXXX** nel codice destinatario Sdl
- La fattura sarà emessa con IVA

CLIENTI AZIENDE EXTRA UE

- Indicare nell'anagrafica cliente il corretto stato estero
- Indicare nel campo Partita IVA il codice cliente assegnato dal programma gestionale (facoltativamente può essere preceduto dal codice stato estero di 2 caratteri, ad esempio **US004491**)
- Indicare **ESTERO** nel campo **Tipo Fattura Elettronica** dell'anagrafica cliente
- Indicare **XXXXXXX** nel codice destinatario Sdl ad eccezione delle aziende di San Marino per i quali il codice destinatario Sdl è **2R4GTO8** (facoltativo a partire dal 1 gennaio 2022 e obbligatorio a partire dal 1 luglio 2022)
- La fattura sarà emessa in regime di non imponibilità IVA

CLIENTI PRIVATI EXTRA UE

- Indicare nell'anagrafica cliente il corretto stato estero
- Indicare nel campo Partita IVA il codice cliente assegnato dal programma gestionale (facoltativamente può essere preceduto dal codice stato estero di 2 caratteri, ad esempio **US006593**)
- Indicare **ESTERO** nel campo **Tipo Fattura Elettronica** dell'anagrafica cliente
- Indicare **XXXXXXX** nel codice destinatario Sdl
- La fattura sarà emessa con IVA

L'invio **facoltativo** delle fatture elettroniche verso clienti esteri consente di **non dover compilare l'esterometro per le fatture attive anche per il primo semestre 2022**
(L'esterometro dal 1 luglio 2022 sarà abolito e diverrà obbligatoria l'emissione della fattura elettronica)

Nonostante l'obbligo di transito a mezzo SdI, la fatturazione verso clienti esteri (a termini di Legge) non si può considerare in formato "elettronico", per cui i **documenti dovranno continuare ad essere inviati in formato pdf (o cartaceo)** all'indirizzo della clientela e, trattandosi di documento cartaceo, **permarrà, limitatamente a tali fatture, l'obbligo di stampa e conservazione su carta.**

(Ad eccezione dei clienti operatori economici di San Marino per le fatture elettroniche inviate con il Codice SdI 2R4GT08)

FATTURE DI ACQUISTO IN REVERSE CHARGE

Dal 1 Gennaio 2021 sono stati introdotti dall'Agenzia delle Entrate dei nuovi identificativi per il Tipo Documento delle fatture elettroniche.

Questi dovrebbero permettere una semplificazione nell'individuazione di alcune operazioni contabili, rendendo così più efficaci i processi di automazione messi in atto da parte di AdE.

Tipo Documento	Descrizione
TD16	Integrazione fattura reverse charge interno
TD17	Integrazione/Autofattura per acquisto servizio dall'estero
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19	Integrazione/Autofattura per acquisto beni (ex art. 17 c.2 DPR 633/72)
TD21	Autofattura per splafonamento
TD22	Estrazione beni da Deposito IVA
TD23	Estrazione beni da deposito IVA con versamento dell'IVA
TD24	Fattura differita di cui l'art. 21, comma 4, lett. a) Fatture differite collegati ai DDT se beni e idonea documentazione di prova dell'effettuazione se prestazioni di servizi
TD25	Fattura differita di cui l'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) Per le operazioni triangolari interne
TD26	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 663/72)
TD27	Fattura per autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa

In particolare i tipi documento elencati da TD16 a TD19 sono relativi alle fatture soggette al meccanismo dell'inversione contabile o reverse charge

Dal 1 Luglio 2022 per i Tipi Documento TD17, TD18, TD19 e facoltativamente per il Tipo Documento TD16 - Integrazione fattura reverse charge interno sarà necessario predisporre una fattura elettronica di integrazione da inviare allo SdI

ACQUISTI DA FORNITORI ITALIANI (REVERSE CHARGE INTERNO)

TD16 – INTEGRAZIONE FATTURA REVERSE CHARGE INTERNO

Le fatture in reverse charge sono operazioni interne (ricevute da un fornitore italiano) effettuate in regime di inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17 del d.P.R. n. 633/72.

Il Cedente/Prestatore (chi emette il documento) ha inviato una fattura elettronica (ad esempio TD01 o TD02 o TD24) con uno dei sottocodici di Natura IVA di tipo N6, la quale deve essere integrata dal Cessionario/Committente (chi riceve il documento), indicando aliquota e imposta dovuta.

Il Cessionario/Committente integra quindi la fattura con IVA, effettuando la doppia registrazione, nel registro IVA acquisti (per il conteggio dell'IVA a credito) e nel registro IVA vendite (per il conteggio dell'IVA a debito).

Per integrare la fattura ricevuta (la quale è normalmente una fattura elettronica) nell'ipotesi di reverse charge interno, il Cessionario/Committente può effettuare attraverso lo SdI l'integrazione della fattura (che con la fattura cartacea avveniva scrivendo sulla stessa) usando il tipo documento TD16, che sarà recapitato solo a se stesso (dato che è quest'ultimo a essere tenuto a integrare l'IVA in fattura). Il documento integrativo sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell'Agenzia.

Qualora il Cessionario/Committente volesse avvalersi delle bozze dei Registri IVA precompilate elaborati dall'Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD16 allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>.

Alternativamente alla trasmissione del TD16 via SDI, il Cessionario/Committente può integrare manualmente la fattura ricevuta previa stampa e conservazione analogica della stessa ma in tal caso l'operazione non apparirà nelle suddette bozze di registri Iva elaborati dall'Agenzia.

L'invio dei documenti di integrazione reverse charge interno TD16 è **facoltativo**

COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO TD16 – FATTURA ELETTRONICA REVERSE CHARGE INTERNO

- Campo <Cedente/Prestatore>: dati del Cedente/Prestatore che ha emesso la fattura in reverse charge.
 - Campo <Cessionario/Committente>: dati del Cessionario/Committente che effettua l'integrazione.
 - Nel campo **2.1.1.3 <DatiGenerali><Data>** del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di ricezione della fattura in reverse charge o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore.
 - Indicazione dell'imponibile presente nella fattura inviata dal Cedente/Prestatore e della relativa imposta calcolata dal Cessionario/Committente (in caso di aliquote diversificate, si compilerà il documento con i singoli imponibili e le singole imposte).
 - Indicazione nel campo 2.1.6 degli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell'IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile.
- Campo 2.1.1.4 <Numero>**: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.

REGISTRAZIONE DELLA FATTURA

Il Cessionario/Committente annota la fattura integrata nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti.

ACQUISTI DA FORNITORI INTRA UE O EXTRA UE

Il 28 ottobre 2021 l'Agenzia Entrate ha emanato il [Provvedimento n. 374343 del 23 dicembre 2021](#) e ha definito le regole tecniche e i termini per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

In relazione alle operazioni passive, il meccanismo dell'integrazione elettronica delle fatture prevede la predisposizione e l'invio da parte del soggetto acquirente dei seguenti tipi di documenti in formato XML:

- **TD17** Integrazione/Autofattura per acquisto di servizi dall'estero per i quali il cliente italiano è debitore d'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. Se il fornitore è stabilito in un altro paese UE si parla di integrazione, se è Extra UE di auto fatturazione
- **TD18** Integrazione per acquisto di beni intracomunitari di cui all'art. 46 D.L. n. 331/1993
- **TD19** Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, D.P.R. 633/1972

Le operazioni documentate con **bollette doganali** (esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a) e b) del DPR 633/1972) **non vanno obbligatoriamente trasmesse, resta una facoltà.**

L'Agenzia delle Entrate ha più volte confermato che **restano in vigore** gli adempimenti relativi alla **comunicazione INTRA.**

TD17 – INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZIO DALL'ESTERO

Il Cedente/Prestatore non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) emette una fattura per prestazioni di servizi al Cessionario/Committente residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione, vista dal lato dell'emittente, è non soggetta ed è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal committente residente o stabilito in Italia 3 .

Ai sensi dell'art. 17, quarto comma, del DPR. n. 633/72 il reverse charge non trova applicazione (**e il TD17 non deve essere utilizzato**) qualora la prestazione di servizi territorialmente rilevante sia stata effettuata dal soggetto non residente per il tramite di una **stabile organizzazione** nel territorio dello Stato.

Il Cessionario/Committente, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di servizi Intra UE) o emettere un'autofattura (nel caso di servizi Extra UE) per indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Può, a tal fine, predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE ed inviarlo tramite SdI con tipo documento TD17 che sarà recapitato al solo soggetto emittente (dato che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare la fattura con l'IVA).

Qualora il Cessionario/Committente volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilate elaborati dall'Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD17 allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>.

Per la trasmissione degli acquisti di servizi effettuati da un soggetto passivo italiano all'estero (non rilevanti ai fini IVA in Italia) si veda il paragrafo relativo all'utilizzo della Natura N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi.

COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO FATTURA ELETTRONICA TD17

- Campo Cedente/Prestatore: dati del prestatore estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso .

Si ricorda che qualora il Cedente/Prestatore emetta una fattura riportante la partita IVA italiana aperta tramite un rappresentante fiscale o identificazione diretta ai sensi dell'art. 35-ter del d.P.R. n. 633/72 il documento emesso non avrà rilevanza ai fini IVA (risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010). Pertanto, qualora il Cedente/Prestatore sia Extra UE, il Cessionario/Committente deve trasmettere un TD17 avente valore di autofattura indicando l'identificativo estero del Cedente/Prestatore; qualora invece il Cedente/Prestatore sia residente in un paese UE, il Cessionario/Committente deve trasmettere un TD17 avente valore di integrazione della fattura emessa tramite la posizione IVA estera avente rilevanza ai fini IVA indicando l'identificativo estero del Cedente/Prestatore.

- Campo Cessionario/Committente: dati del Cessionario/Committente che effettua l'integrazione o emette l'autofattura.

- Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata:
 - la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi Intra UE;
 - la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi Extra UE o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.
- Indicazione dell’imponibile presente nella fattura inviata dal Cedente/Prestatore e della relativa imposta calcolata dal Cessionario/Committente o della Natura nel caso non si tratti di un’operazione imponibile (ad esempio, codice N3.4 nel caso di non imponibilità e codice N4 nel caso di esenzione).
- Indicazione nel campo 2.1.6 degli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell’IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile.
- Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.

NATURA IVA

Il codice natura N2.2 deve altresì essere adoperato, in associazione ad un Tipo Documento con codice TD17 o TD19, per trasmettere tramite SDI i dati degli acquisti di servizi e di beni effettuati da un soggetto passivo italiano all’estero (non rilevanti ai fini IVA in Italia) i quali devono obbligatoriamente essere comunicati ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. (Si fa riferimento ai casi analoghi a quelli riportati nella risposta ad interpello n. 85, pubblicata il 27 marzo 2019 nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate)

REGISTRAZIONE DEL DOCUMENTO INTEGRATIVO

Il documento integrativo trasmesso dal committente è annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.

TD18 – INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI

Il Cedente/Prestatore residente in altro paese UE emette una fattura per la vendita di beni al Cessionario/Committente residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione vista dal lato dell'emittente, è non imponibile nel Paese di residenza del cedente, mentre è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario.

Il Cessionario/Committente, ai sensi dell'articolo 46 del d.l. n. 331 del 1993, deve integrare il documento ricevuto per indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Può, a tal fine, predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD18 che verrà recapitato solo al soggetto emittente (dato che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare l'IVA in fattura).

Il codice TD18 deve essere utilizzato anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito IVA.

Qualora il Cessionario/Committente volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall'Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD18 allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>.

Alternativamente alla trasmissione del TD18 via SDI, il Cessionario/Committente può integrare manualmente la fattura ed è obbligato a comunicare i dati della fattura ricevuta dal fornitore estero, integrata con i dati dell'imposta, tramite l'esterometro.

COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO FATTURA ELETTRONICA TD18

- Campo Cedente/Prestatore: dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso.
- Campo Cessionario/Committente: dati del Cessionario/Committente che effettua l'integrazione.
- Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero).
- Indicazione dell'imponibile presente nella fattura inviata dal Cedente/Prestatore e della relativa imposta calcolata dal Cessionario/Committente o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile (ad esempio per gli acquisti non imponibili con uso del Plafond occorre indicare N3.5; nel caso di introduzione di beni in un deposito IVA a seguito di acquisto intracomunitario occorre indicare la Natura N3.6; nel caso di acquisti esenti occorre indicare la Natura N4).
- Indicazione nel campo 2.1.6 degli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell'IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile.
- Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.

REGISTRAZIONE DELLA FATTURA

Il documento integrativo trasmesso dal committente è annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.

TD19 - INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO BENI EXTRA UE (EX ART. 17 c.2 DPR 633/72)

Il Cedente/Prestatore non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari) al Cessionario/Committente residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione vista dal lato dell'emittente, è non soggetta, imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario

Ai sensi dell'art. 17, quarto comma, del d.P.R. n. 633/72 il reverse charge non trova applicazione (**e il TD19 non deve essere utilizzato**) qualora la cessione di beni territorialmente rilevante sia stata effettuata dal soggetto non residente per il tramite di **una stabile organizzazione** nel territorio dello Stato.

Il Cessionario/Committente, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di Cedente/Prestatore Intra UE) o emettere un'autofattura (nel caso di Cedente/Prestatore Extra UE)

per indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Può, a tal fine, predisporre un altro documento, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD19 che verrà recapitata solo al soggetto emittente. Il documento integrativo elettronico sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell'Agenzia.

La trasmissione allo SDI di un tipo documento TD19 potrà essere effettuata dal Cessionario/Committente anche nel caso

di emissione di un'autofattura ai sensi dell'articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano.

Il codice TD19 deve essere utilizzato anche in caso di integrazione/autofattura ex articolo 17 c.2 DPR 633/72 per acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA (articolo 50-bis, comma 4, lettera c)), oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all'interno di un deposito IVA utilizzando la natura N3.6.

Qualora il Cessionario/Committente volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilate elaborati dall'Agenzia

delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD19 allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>.

Per la trasmissione degli acquisti di beni effettuati da un soggetto passivo italiano all'estero (non rilevanti ai fini IVA in Italia) si veda il paragrafo relativo all'utilizzo della Natura N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi.

COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO FATTURA ELETTRONICA TD19

Campo Cedente/Prestatore: dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso .

Si ricorda che qualora il Cedente/Prestatore emetta una fattura riportante la partita IVA italiana aperta tramite un rappresentante fiscale o identificazione diretta ai sensi dell'art. 35-ter del d.P.R. n. 633/72, il documento emesso non avrà rilevanza ai fini IVA (risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010).

Pertanto, qualora il Cedente/Prestatore sia Extra UE, il Cessionario/Committente deve trasmettere un TD19 avente valore di autofattura indicando l'identificativo estero del Cedente/Prestatore.

Qualora invece il Cedente/Prestatore sia residente in un paese UE, il Cessionario/Committente deve trasmettere un TD19 avente valore di integrazione della fattura emessa tramite la posizione IVA estera avente rilevanza ai fini IVA indicando l'identificativo estero del Cedente/Prestatore.

Campo Cessionario/Committente: dati del Cessionario/Committente, che effettua l'integrazione o emette l'autofattura.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata:

- la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa);
- la data di effettuazione dell'operazione con il fornitore Extra UE o con fornitore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, nel caso di emissione dell'autofattura.

Indicazione di imponibile presente nella fattura inviata dal Cedente/Prestatore e della relativa imposta calcolata dal Cessionario/Committente o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile (ad esempio per i non imponibili con uso del Plafond occorre indicare N3.5, nel caso di acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA (articolo 50-bis, comma 4, lettera c) oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all'interno di un deposito IVA occorre indicare la Natura N3.6.

Indicazione nel campo 2.1.6 degli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell'IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile.

Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.

NATURA IVA

Il codice natura N2.2 deve altresì essere adoperato, in associazione ad un Tipo documento con codice TD17 o TD19, per trasmettere tramite SDI, in sostituzione dell'esterometro, i dati degli acquisti di servizi e di beni effettuati da un soggetto passivo italiano all'estero (non rilevanti ai fini IVA in Italia) i quali devono obbligatoriamente essere comunicati ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

(Si fa riferimento ai casi analoghi a quelli riportati nella risposta ad interpello n. 85, pubblicata il 27 marzo 2019 nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate)

REGISTRAZIONE DEL DOCUMENTO INTEGRATIVO

Il documento integrativo trasmesso dal committente o l'autofattura sono annotati sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.

NOTE DI CREDITO

Per le note di credito emesse dal Cedente/Prestatore finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l'imposta in quanto il debitore d'imposta è il Cessionario/Committente, quest'ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell'imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI per integrare la prima fattura ricevuta (ossia nei casi in cui è prevista la trasmissione allo SDI di un documento integrativo o di un'autofattura con i codici da TD16 a TD19), **indicando gli importi con segno negativo** e non deve utilizzare il documento TD04. Analoga modalità di trasmissione potrà essere adoperata per rettificare, in diminuzione, un precedente documento trasmesso con le Tipologie documento TD22 e TD23.

Ad esempio:

- il fornitore francese emette (con facoltà di trasmissione della stessa tramite SdI) la fattura n. 15 del 5/1/2022 non imponibile di 200,00 euro per cessione di beni
- il cessionario residente o stabilito in Italia trasmette a SDI il 6/1/2022 un documento TD18 in cui, con riferimento alla fattura n. 15 del 5/1/2022 del francese, è riportato l'imponibile di 200,00 euro e l'imposta di 44,00 EUR
- il fornitore francese il 3/2/2022 emette (con facoltà di trasmissione della stessa tramite SdI), con riferimento alla fattura n. 15 del 05/1/2022, una nota di credito dell'importo di 20,00 EUR
- conseguentemente il cessionario residente o stabilito in Italia può trasmettere a SdI un documento TD18 rettificativo di quello trasmesso il 6/1/2022, riportando un imponibile di -20,00 euro e un'imposta di - 4,40 euro

Dovrà essere invece adoperato il tipo documento TD04 – NOTA DI CREDITO o il TD08 - NOTA DI CREDITO SEMPLIFICATA nel caso di variazione in diminuzione di una precedente fattura trasmessa con TD24 TD25 TD26 o TD27.

NOTE DI DEBITO

Per le note di debito emesse dal Cedente/Prestatore finalizzata a rettificare una fattura trasmessa, in cui non è indicata l'imposta in quanto il debitore d'imposta è il Cessionario/Committente, quest'ultimo deve integrare la nota di debito ricevuta e può, al tal fine, utilizzare la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI per integrare la prima fattura ricevuta (ossia nei casi in cui è prevista la trasmissione allo SDI di un documento integrativo o di un'autofattura con i codici da TD16 a TD19), indicando gli importi con segno positivo e non può utilizzare il documento TD05. Analoga modalità di trasmissione potrà essere adoperata per rettificare, in aumento, un precedente documento trasmesso con le Tipologie documento TD22 e TD23.

Dovrà essere invece adoperato il TD05 (o il TD09) nel caso di variazione in aumento di una precedente fattura trasmessa con TD24, TD25, TD26 o TD27.

TEMPISTICHE DI INVIO

Per le **fatture emesse** (operazioni attive), la scadenza per la **trasmissione allo Sdi** è effettuata entro il termine di emissione delle fatture quindi **12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione (cessione o prestazione) o entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita

In sintesi valgono le stesse regole delle fatture elettroniche inviate a clienti italiani

Per le **fatture ricevute** (operazioni passive) la trasmissione dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione

SANZIONI

L'art. 1 co. 1104 della Legge n. 178/20 ha modificato il regime sanzionatorio per le violazioni connesse alla comunicazione in esame, con riferimento alle operazioni effettuate dal 2022. L'art. 11, co. 2-quater del D.Lgs. n. 471/97 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 2,00 euro per ciascuna fattura non trasmessa correttamente o non trasmessa tempestivamente e modificando il limite massimo.

Il nuovo importo massimo della sanzione è pari a 400,00 euro su base mensile, riducibili alla metà (entro il nuovo limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese), se la trasmissione dei dati è avvenuta entro i 15 giorni successivi ai termini previsti.

MODIFICHE AI SOFTWARE DETTALIA, MOBILIA E SMARTFATT

VERSIONE DEL PROGRAMMA


Le modifiche in oggetto sono attive dalla versione **2.2.23** o successive dei software gestionali G3cube. Si può verificare la versione del programma attraverso il menù **Aiuto – Informazioni su..**



ANAGRAFICA UNITA' LOCALE

Menù **Archivi – Aziende – Unità Locali**

Nella configurazione dell'unità locale è necessario inserire il proprio Codice SdI nella sezione **Agenzia della Entrate** il campo **Codice SdI** con il proprio codice destinatario



Per i software gestionali G3cube il codice SdI può essere **KUPCRMI** o **DXEBYTP**

Il campo può anche essere valorizzato con **000000** se si è registrato il Codice SdI sul proprio Cassetto Fiscale

CONFIGURAZIONE DOCUMENTI

Per generare le fatture di integrazione è necessario configurare appositi Tipi Documento. Questi saranno visualizzati sul nuovo menù **Documenti – Integrazione Fatture Fornitori**.

Gli archivi interessati alla configurazione in oggetto sono:

TIPI DOCUMENTO

Menù: **Archivi – Configurazione – Configurazione Documenti – Tipi Documento**

Sono stati configurati automaticamente i nuovi Tipi Documento:

- FDAC0 - Integrazione Fattura Reverse Charge Interno (Corrispondente al Tipo Fattura Elettronica TD16)
- FDAC1 - Integrazione/Autofattura Acquisto Servizi Estero (Intra UE / Extra UE) (Corrispondente al Tipo Fattura Elettronica TD17)
- FDAC2 - Integrazione/Autofattura Acquisto Beni (Intra UE) (Corrispondente al Tipo Fattura Elettronica TD18)
- FDAC3 - Integrazione/Autofattura Acquisto Beni Ex Art 17 (Extra UE) (Corrispondente al Tipo Fattura Elettronica TD19)

REGISTRI DOCUMENTI

Menù: **Archivi – Configurazione – Configurazione Documenti – Registri Documento**

Sono stati configurati automaticamente i nuovi Registri Documento:

- 60 - Integrazione Fattura Reverse Charge Interno (Registro /TD16)
- 61 - Integrazione/Autofattura Acquisto Servizi Estero (Registro /TD17)
- 62 - Integrazione/Autofattura Acquisto Beni Intra UE (Registro /TD18)
- 63 - Integrazione/Autofattura Acquisto Beni Extra UE (Registro /TD19)

CONFIGURAZIONE DOCUMENTI

Menù: **Archivi – Configurazione – Configurazione Documenti – Configurazione Documenti**

È stato aggiunto automaticamente il nuovo template di configurazione documento:

- FDAC0 – Template Fatture di Integrazione

La configurazione documento è la medesima per tutti e 4 i documenti di integrazione e, per default, non prevede una stampa collegata che sarà sempre possibile configurare in caso di necessità.

ANAGRAFICA UNITÀ LOCALE – DOCUMENTI

Menù: **Archivi – Aziende – Unità Locali**

Nella sezione **Documenti** della configurazione dell'unità locale sono stati configurati i documenti di integrazione che saranno accessibili dal menù **Documenti – Integrazione Fatture Fornitori**.

Cod. Tipo Doc.	Tipo Documento	Registro	Cod. Config.	Configurazione
FDAC0	Integrazione Fattura Reverse Charge Interno	60	FDAC0	Template Fatture di Integrazione
FDAC1	Integrazione/Autofattura Acquisto Servizi Estero	61	FDAC0	Template Fatture di Integrazione
FDAC2	Integrazione/Autofattura Acquisto Beni Intra UE	62	FDAC0	Template Fatture di Integrazione
FDAC3	Integrazione/Autofattura Acquisto Beni Ex Art 17c	63	FDAC0	Template Fatture di Integrazione
FDIP0	Fatture Differite da Fornitori	69	FDIP0	Template Fatture Differite da Fornitori
FD000	Fatture Differite a Clienti ITA	62	FD000	Template Fatture Diff. Clienti ITA

CAUSALI CONTABILI
Menù Contabilità – Archivi – Causali Contabili

Se è attivo il modulo di **Contabilità Generale** la creazione dei documenti di integrazione da inviare a SdI può essere automatizzata nel momento del salvataggio della registrazione di contropartita di prima nota.

Per attivare l'automatismo è necessario **configurare nella causale contabile di contropartita** i campi

- Genera Documento di Integrazione (Indicare SI)
- Codice Documento di Integrazione (Indicare il Tipo Documento di Integrazione TD16, TD17, TD18 o TD19)

Il campo **Maschera Riga Documento di Integrazione** è gestito automaticamente dal sistema e può essere lasciato vuoto

Dati	Parametri	Back Office	Stato Record
Codice	0027		
Tipo Piano dei Conti	Piano dei Conti Ordinaria		
Divisione	0		
Codice Co.Ge.			
Descrizione	FATTURA VENDITA X ACQUISTO BENI INTRA UE		
Descrizione Breve	FATTURA VENDITA X ACQUISTO BENI INTRA UE		
Tipo Causale Contabile	FATTURA ATTIVA ESTERA INTEGRATA		
Causale Contabile Contropartita			
Sezionale IVA	Automatico		
Numero Registro IVA	2		
Incasso/Pagamento IVA Differita	<input type="checkbox"/>		
Tipo di Bene			
Tipo Inserimento	Normale		
Stato Movimento	Definitivo		
Genera Documento (Integrazione)	Si		
Codice Documento (Integrazione)	Integrazione/Autofattura Acquisto Beni Intra UE		
Maschera Riga Documento (Integrazione)			
Ordinamento	0		
Default	<input type="checkbox"/>		

GENERAZIONE AUTOMATICA DI UN DOCUMENTO DI INTEGRAZIONE DA PRIMA NOTA

In fase di salvataggio della registrazione di contropartita in prima nota il sistema creerà automaticamente il documento di integrazione visualizzabile dal menù **Documenti - Integrazione Fatture Fornitori**.

Sarà necessario inserire i fornitori anche nell'archivio clienti per associarli alla registrazione di contropartita.

Nella procedura di prima nota è presente la funzione **Utilità - Genera Cliente** per automatizzare l'operazione.

La descrizione, gli importi e il codice IVA sono compilati automaticamente facendo riferimento a quanto inserito nella registrazione di contropartita in prima nota

Tipo	Cod. Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. List.	Totale	Cod. IVA	% IVA
FM - Fuori Magazzino		Integrazione fattura per acquisto beni intracomunitari - Rif. Fattura Nr. 8-BH5 del 18/01/2022	1	1000	1.000,00	222	22

Cod. IVA	Aliquota	Imponibile	IVA	Totale
222	22	1.000,00	220,00	1.220,00
		1.000,00	220,00	1.220,00

Totale Omaggi	0
(Totale Righe - Tasse)	1.000,00
Totale Righe	1.000,00
Totale Sconti al Piede	0
Sc. Servizi non erogati	0
Totale Spese	0
Imponibile	EUR 1.000,00
Totale Documento	1.220,00
Totale da Pagare	1.220,00

I riferimenti alla fattura fornitore sono compilati automaticamente nella sezione **Fattura Elettronica** del documento

Tipo	Cod. Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. List.	Totale	Cod. IVA	% IVA
FM - Fuori Magazzino		Integrazione fattura per acquisto beni intracomunitari - Rif. Fattura Nr. 8-BH5 del 18/01/2022	1	1000	1.000,00	222	22


GENERAZIONE MANUALE DI UN DOCUMENTO DI INTEGRAZIONE

E' sempre possibile creare manualmente un documento di integrazione dal menù **Documenti – Integrazione Fatture Fornitori**, generare il file XML dalla procedura **Fatture Elettroniche – Genera Fatture Elettroniche** ed inviarlo a SdI come per gli altri documenti di vendita, avendo cura di compilare correttamente il documento sia nella descrizione che nei riferimenti della sezione **Fattura Elettronica**

GENERAZIONE FATTURE ELETTRONICHE ED INVIO A SDI DEI DOCUMENTI DI INTEGRAZIONE

La generazione della fatture elettronica da inviare a Sdi segue le stesse modalità dei documenti di vendita attraverso:

- Il pulsante **Fattura Elettronica** all'interno della scheda documento per la generazione di una singola fattura elettronica
- La procedura **Fatture Elettroniche – Genera Fatture Elettroniche** per la generazione massiva



Errori	Tipo Documento	Anno	Nr. Documento	Registro	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Imponibile
<input checked="" type="checkbox"/>	Integrazione/Autofattura Acquisto Beni Intra U.E.	2022	1	TD18	23/01/2022	CLEVERBRIDGE AG	DE244822460	1000

1.000,00

La fattura elettronica generata avrà il fornitore nel campo Cedente/Prestatore e la vostra azienda del campo Cessionario/Committente

Queste fatture una volta inviate al Sistema di Interscambio saranno poi scaricate nelle Fatture Ricevute. Il software le riconoscerà come fatture di integrazione e **non le proporrà** nella procedura Importa Fattura Ricevuta del modulo di Prima Nona

Visualizza Fattura Elettronica _ □ ×

Documento



Stampa Chiudi

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: DE244822460 Denominazione: CLEVERBRIDGE AG Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: BRABANTER STR 2-4 Comune: COLONIA Cap: 50674 Nazione: DE	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03533420406 Codice fiscale: 03533420406 Denominazione: G3CUBE SRL Indirizzo: VIA PUNTA DI FERRO 8 Comune: FORLI' Provincia: FC Cap: 47122 Nazione: IT
---	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD18 integrazione per acquisto beni intracomunitari		1/TD18	23-01-2022	DXEBYTP

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Fatt.Coll. 8-BH5 del 18-01-2022 ----- Integrazione fattura per acquisto beni intracomunitari - Rif. Fattura Nr. 8-BH5 del 18/01/2022	1,00	1.000,00	NR		22,00	1.000,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata)	22,00			1.000,00	220,00
Imposta bollo					
		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
					1.220,00

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo

BIBLIOGRAFIA

AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018](#)

[Provvedimento n. 293384 del 28 ottobre 2021](#)

[Provvedimento n. 374343 del 23 dicembre 2021](#)

[Guida alla compilazione delle Fatture Elettroniche ed Esterometro v1.5 del 07/07/2021](#)

[Specifiche tecniche del formato fattura elettronica v1.7](#)

[Rappresentazione tabellare del tracciato fattura ordinaria del 01/07/2021](#)

[Rappresentazione tabellare del tracciato fattura semplificata del 01/07/2021](#)